

## **Associazione *Servas Porte Aperte***

### Statuto

Nuovo Statuto approvato nell'Assemblea di primavera 2017 a Brancaleone (RC) e successivamente modificato nell'Assemblea di Cagliari (2023).

#### TITOLO I – Principi

##### Art. 1 - Costituzione e denominazione

È costituita a Novara, in accordo con le norme stabilite dal Codice Civile Italiano, un'Associazione culturale senza fini di lucro, aconfessionale, apartitica, denominata "Servas Porte Aperte". "Servas Porte Aperte" ha carattere nazionale ed è affiliata all'Associazione "Servas International", Federazione Internazionale non governativa di gruppi "Servas" nazionali avente sede in Svizzera, al cui Statuto è conforme e si ispira.

##### Art. 2 - Sede e durata

La Sede legale dell'associazione è stabilita in Torino, presso Centro Studi Sereno Regis, Via Garibaldi 13.

La durata dell'Associazione è illimitata

##### Art. 3 – Scopi

"Servas Porte Aperte", ispirandosi allo statuto di "Servas International", si propone di contribuire alla diffusione della pace promuovendo la creazione di una rete internazionale di ospitanti (Porte Aperte o Day Host) e ospitati (Porte Aperte, Day Host e Viaggiatori). La pace è perseguita attraverso la promozione di rapporti fondati sulla fiducia, sulla comprensione e l'amicizia, fornendo occasione per più profondi contatti fra persone di diversa cultura ed esperienza.

L'Associazione provvede ad organizzare incontri periodici in sede locale, regionale e nazionale e partecipa con propri rappresentanti agli incontri internazionali di "Servas International".

L'Associazione può svolgere inoltre tutte le attività atte a promuovere e ad attuare i propri scopi istituzionali.

#### TITOLO II – Soci

##### Art. 4 – Ammissione

Può essere ammesso come socio la singola persona fisica che, conseguita la maggiore età, si impegni formalmente a perseguire gli scopi associativi di cui all'art. 3 sottoscrivendo apposita scheda di iscrizione e abbia versato la quota associativa annuale stabilita dal Comitato Esecutivo.

I dati che il socio comunica all'associazione verranno usati per i soli scopi statutari e in particolare nella loro diffusione tra i soci, italiani e stranieri, attraverso il sito ([servas.it](http://servas.it)), la lista dei soci (reperibile dal sito ad uso esclusivo dei soci) oppure dalla lista cartacea, ed infine dal sito internazionale SOL (Servas On Line)

Nessun socio può essere retribuito per qualsivoglia attività svolta a favore dell'Associazione, eccezion fatta per i rimborsi spese previsti dal regolamento.

##### Art 5 – Quota sociale e nucleo familiare

Il Comitato Esecutivo può stabilire quote associative differenziate per:

- a) giovani
- b) componenti uno stesso nucleo familiare

Quest'ultimi, per poter usufruire della quota differenziata rispetto ai soci ordinari, dovranno dichiarare la propria appartenenza ad uno specifico nucleo familiare.

Come nucleo familiare si intendono i singoli, le coppie, anche di fatto, e i relativi conviventi che risiedono nella stessa abitazione.

La quota associativa annuale, nominativa ed individuale, ha validità l'anno solare.

#### Art. 6 – Aderenti minorenni

I minorenni appartenenti al nucleo familiare potranno partecipare alle attività secondo le modalità meglio esplicitate nel Regolamento.

#### Art. 7 – Tipologie di socio

L'Associazione approva e gestisce le seguenti categorie di soci:

- ☐ Porte Aperte, che offrono ospitalità e pernottamento;
- ☐ Day Host, che offrono compagnia e ospitalità, ma non il pernottamento;
- ☐ Viaggiatori, che ricevono ospitalità pur non offrendo a loro volta ospitalità e pernottamento.

Ogni socio, Porta Aperta o Day Host, può ospitare o ricevere ospitalità.

#### Art. 8 – Decadenza

Si decade da componenti dell'Associazione nei seguenti casi:

- a) dimissioni scritte;
- b) mancato rinnovo annuale dell'adesione con versamento della relativa quota, secondo quanto stabilito dal regolamento;
- c) comportamento contrario agli scopi ed agli interessi dell'Associazione ad insindacabile giudizio del Comitato Esecutivo, previo esame della relazione del Collegio dei Garanti, secondo la procedura di cui al regolamento;

Al socio dimissionario o decaduto non spetta diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione, salvo il rimborso delle eventuali somme anticipate a seguito di delibera del Comitato Esecutivo.

### TITOLO III – Patrimonio

#### Art. 9 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) dalle erogazioni liberali effettuate dai soci e da terzi in considerazione degli scopi dell'Associazione;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con temporanee eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) le quote associative;
- b) l'eventuale ricavato di manifestazioni ed iniziative svolte a fini di autofinanziamento;
- c) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, che pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dall'Associazione esclusivamente per i fini perseguiti.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, in accordo con le norme vigenti.

#### Art. 10 - Esercizio sociale e Bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio dell'esercizio sociale è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.

### TITOLO IV – Organi sociali

#### Art. 11 – Organi sociali

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Comitato Esecutivo;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) il Collegio dei Garanti.

L'attività dell'associazione è inoltre gestita a livello regionale da un coordinatore i cui compiti e funzioni sono specificati nel regolamento. Il coordinatore regionale è eletto dall'assemblea regionale secondo quanto stabilito dal regolamento e può avvalersi del supporto di altri soci (local help).

#### Art. 12 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del Bilancio. La convocazione si effettua mediante pubblicazione in tempo utile (almeno 30 giorni prima), sul sito web dell'Associazione della data, del luogo dell'incontro e del relativo ordine del giorno, e trasmessa ai soci tramite opportuni mezzi di comunicazione.

L'Assemblea è convocata inoltre tutte le volte che la maggioranza dei componenti del Comitato Esecutivo lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci o il Collegio dei Revisori dei Conti. La convocazione è effettuata entro il termine di 45 giorni dalla richiesta.

L'Assemblea è regolarmente costituita:

- ☒ in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci;
- ☒ in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua mancanza, dal Vice Presidente; in assenza di quest'ultimo, da un altro componente del Comitato esecutivo nominato dall'Assemblea stessa.

#### Art. 13 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea

- a) approva il bilancio;
- b) elegge i componenti del Comitato Esecutivo, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e i componenti del Collegio dei Garanti, con le modalità di cui all'articolo 15 e al regolamento elettorale;
- c) delibera in merito alle proposte sottoposte al suo esame dal Comitato Esecutivo e da qualunque socio;
- d) approva le modifiche del regolamento deliberate dal Comitato Esecutivo;
- e) delibera, su proposta del Comitato Esecutivo, le modifiche del presente Statuto;
- f) delibera sullo scioglimento dell'Associazione, e sulla devoluzione del patrimonio.

#### Art. 14 – Votazioni

L'Assemblea vota per alzata di mano, a maggioranza dei soci presenti, sulle questioni di ordinaria amministrazione. La votazione avviene sempre a scrutinio segreto quando riguarda lo stato di una o più persone identificate o identificabili oppure quando ne faccia richiesta la maggioranza dei soci presenti.

Per la modifica dello Statuto e lo scioglimento o la messa in liquidazione dell'Associazione è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono raccolte su apposito libro e resi pubblici ai soci sul sito internet.

#### Art. 15 – Assemblea elettiva

- 1) L'Assemblea elegge i componenti del Comitato Esecutivo, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e i componenti del Collegio dei Garanti ogni tre anni con le modalità di cui agli articoli seguenti.
- 2) Ha diritto di voto ogni socio maggiore di età in regola con il pagamento della quota annuale, come stabilito dall'Art. 4, e secondo i criteri espressi nel regolamento elettorale.
- 3) Il Comitato Esecutivo, prima dell'inizio delle operazioni elettorali, nomina la commissione elettorale, che è costituita da almeno tre componenti (presidente, segretario e scrutatori) scelti fra i soci non candidati. La nomina è sottoposta all'Assemblea per l'approvazione.

- 4) Le operazioni di voto devono garantire la segretezza del voto. Esse si svolgono senza intervalli e sono immediatamente seguite dallo spoglio delle schede e dalla proclamazione degli eletti. In caso di parità di voti prevale il candidato anagraficamente più giovane.
- 5) Il voto può essere espresso:
- 1) direttamente:
    - a) sia da tutti i soci presenti in Assemblea esclusivamente in modalità on line, utilizzando il proprio dispositivo o la/ le postazioni messe a disposizione da Servas Italia;
    - b) che dai soci non presenti all'assemblea tramite il voto on-line utilizzando il proprio dispositivo;
  - 2) per corrispondenza. Secondo le modalità di cui al regolamento elettorale.

#### Art. 16 - Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è costituito da un numero variabile tra cinque e nove componenti, soci Porta Aperta o Day Host da almeno tre anni, stabilito di volta in volta dal Comitato uscente. I componenti del Comitato Esecutivo durano in carica tre anni e sono eleggibili per non più di due mandati consecutivi.

Il Comitato Esecutivo elegge tra i suoi componenti un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere, nomina inoltre preferibilmente fra i suoi componenti il Segretario della Pace, il Coordinatore dei coordinatori, il Responsabile della comunicazione e altri eventuali incarichi.

I componenti del CE sono i referenti responsabili per gli incarichi sopra descritti ma potranno nominare, all'interno dell'associazione, dei collaboratori esterni al CE per lo svolgimento dell'incarico stesso.

Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più componenti del Comitato Esecutivo, questi devono essere sostituiti per cooptazione dalla graduatoria dei non eletti.

Qualora venga meno la maggioranza dei consiglieri in carica, il Comitato si intende decaduto e il Presidente o, in sua mancanza, il Vicepresidente, oppure il più anziano dei consiglieri rimasti in carica, deve convocare l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Comitato.

In caso di decadenza del CE, esso deve rimanere attivo per l'ordinaria amministrazione sino alla convocazione e gestione dell'assemblea elettiva da parte dei soci, e insediamento del nuovo CE.

#### Art. 17 - Poteri del Comitato Esecutivo

Al Comitato Esecutivo sono attribuiti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, ad eccezione di quelli espressamente riservati all'Assemblea, ed in particolare:

- a) redige i bilanci;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) delibera su tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- d) predispone le modifiche dello Statuto da sottoporre all'Assemblea
- e) predispone e modifica il regolamento interno;
- f) delibera, previo parere vincolante del Collegio dei Garanti, l'espulsione dei soci nel caso di cui all'art.8 punto c);
- g) determina l'ammontare della quota annuale e le modalità di applicazione secondo il regolamento
- h) determina il numero dei propri componenti.

Il Comitato esecutivo può affidare incarichi e mandati a qualunque socio.

#### Art. 18 - Presidente

Il Presidente del Comitato Esecutivo ha la firma sociale e rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente rappresenta inoltre l'Associazione negli incontri internazionali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue mansioni spettano al Vice Presidente o ad altro componente espressamente delegato di volta in volta.

#### Art. 19 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone necessariamente di tre componenti eletti dall'Assemblea. In caso di candidature di numero insufficiente (meno di tre) sarà compito del C.E. nominare altri soci non eletti. I Revisori durano in carica tre anni e sono eleggibili per non più di due mandati consecutivi. Essi esercitano il controllo sull'amministrazione economico-finanziaria dell'Associazione e ne riferiscono all'Assemblea che approva il Bilancio.

#### Art. 20 - Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti si compone necessariamente di tre componenti, soci Porta Aperta o Day Host da almeno tre anni, eletti dall'Assemblea. In caso di candidature di numero insufficiente (meno di tre) sarà compito del C.E. nominare altri soci non eletti. Essi durano in carica tre anni e sono eleggibili per non più di due mandati consecutivi. Chiunque può sottoporre al loro giudizio questioni riguardanti il rispetto dello spirito dell'Associazione e l'applicazione dello Statuto e del regolamento, avendo il diritto di ottenerne risposta scritta.

Il Collegio dei Garanti è sempre consultato dal Comitato Esecutivo in caso di modifiche statutarie. Il Comitato esecutivo richiede inoltre il parere del Collegio dei Garanti al fine di valutare il comportamento di un socio, qualora sia stata segnalata per iscritto una violazione delle norme sociali. Il parere espresso dal Collegio è vincolante al fine dell'adozione dei conseguenti eventuali provvedimenti da parte del Comitato Esecutivo.

Garanti e Revisori dei Conti non possono essere componenti del Comitato Esecutivo.

### TITOLO V – Norme finali

#### Art. 21 - Revisione dello Statuto

Il presente Statuto è modificato dall'Assemblea, secondo le modalità di cui all'art 13, comma e), su proposta del Comitato Esecutivo oppure quando lo richiedano un decimo dei soci.

#### Art. 22 – Scioglimento

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina due o più liquidatori, anche non componenti dell'Associazione, i quali attuano la deliberazione adottata dal Comitato Esecutivo e approvata dall'Assemblea, a norma dell'articolo 14 comma 3, in ordine alla devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 9, ultimo comma.

#### Art. 23 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme dello Statuto di "Servas International" e a quelle dettate dal Codice Civile e dalle disposizioni di legge in materia.